



Titolo

Corte federale d'appello – pronuncia – annullamento con rinvio – solo in caso di decisioni di mero rito

Descrizione

Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell'art. 106 C.G.S. (*Pronuncia della Corte federale di appello*) dispone che quest'ultima “ *Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l'esame del merito, all'organo che ha emesso la decisione*”, una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo, impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado che legittimano l'annullamento della decisione con rinvio, “*siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni, e per le quali è pertanto mancata una qualsiasi parvenza di contraddittorio*” (ex multis: CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 42/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0042 CFA del 30 ottobre 2024 (Sig.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato - PR)